SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

DECRETO 17 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Abodonia Fadhl Ali Mohammad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A01999)*

DECRETO 22 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Selmi Raed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A02002)*

DECRETO 26 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Akassou Saliha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(10A02003)*

DECRETO 26 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Zbrozova' Lucie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02004)*

DECRETO 26 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bogdan Janosne', di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02005)*

DECRETO 26 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Biro' Krisztina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02006)*

DECRETO 26 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Kovacs Zoltan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02007)*

DECRETO 26 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lukacs Gaborne' Ruskò Ildikò, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02008)*

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Virginie, Marie, Evelyne Lecaron, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02048)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Laura Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02009)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Antoniu Aurica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02010)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciuperca Ina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02011)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Faczan Annamaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02012)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lederer Kordula Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica. *(10A02013)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Göblová Lucie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A02014)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hodonova' Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A02015)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bittnerne' Racz Bernadett, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02016)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lednarova' Lapinova' Eva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02017)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rakova' Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02018)*

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Baksaine' Novak Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02019)*

DECRETO 1° febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Roman Marinela Floarea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02020)*

DECRETO 1° febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rohetchi Ana Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02021)*

DECRETO 1° febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bauer Kerly Cristine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02022)*

DECRETO 1° febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dominguini Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02023)*

DECRETO 1° febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Soldatelli Strabelli Brisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02024)*

DECRETO 1° febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ribeiro Vanderlea Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02025)*

DECRETO 1° febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gherghisan Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02026)*

DECRETO 1° febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maris Crina Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02027)*

DECRETO 1° febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Scott Artuso Stephanie Melissa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02028)*

DECRETO 1° febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vonica Farcas Anca-Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02029)*

DECRETO 1° febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kutas Oksana Mykhaylivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02049)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Topalska Galya Boyanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02030)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabura Sylwia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02031)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Roshin Varghese Shoji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02032)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anchu Angel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02033)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Birza Ghita Teodora Dodi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02034)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Mathew Ashmon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02035)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Papură Nela Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02036)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tanase Dragota Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02037)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebai Mouna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02038)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Baby Bibin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02039)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Kurian Philip Jinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02040)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Elizabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02041)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomoni Radu Ildiko Elaine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02042)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Dhouibi Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02043)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Antonella Boggiano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02044)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Tamara Petrache, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A02045)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Simona Alexandra Utea Apostol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A02046)*

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Eduardo Garcia Verdi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A02047)*
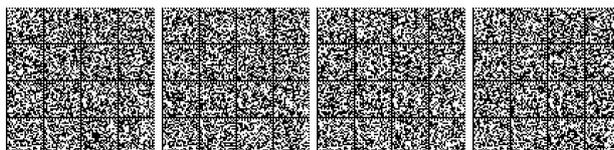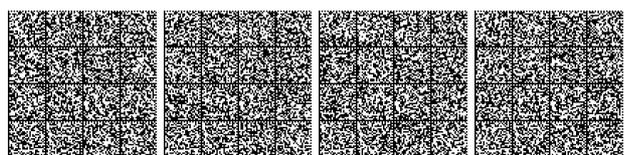
DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3859).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010 e n. 3857 del 10 marzo 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

Considerato che permane la necessità di assicurare la gestione ed il controllo delle pratiche di richiesta contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Considerato che nelle more della ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, è necessario assicurare ogni utile strumento per la assistenza alla popolazione colpita dagli eventi in rassegna, anche tramite l'implementazione della banca dati per la gestione dei nuclei ospitati nell'ambito del progetto CASE, ovvero nei moduli abitativi provvisori, o in altre strutture idonee, a carico di fondi pubblici;

Vista la nota del sindaco del comune dell'Aquila del 7 marzo 2010;

Vista la nota del Commissario delegato per la ricostruzione del 10 marzo 2010;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la continuità delle attività di gestione e controllo relative alle domande di contributo per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, il sindaco del comune di L'Aquila è autorizzato a continuare ad avvalersi di «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» (S.E.D.E.) sulla base di apposita convenzione nel limite massimo di euro 400.000.

2. Al fine di consentire la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attività ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, il vice Commissario vicario, sindaco del Comune di L'Aquila, è autorizzato ad avvalersi della società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. sulla base di una apposita convenzione e nel limite di spesa complessiva di euro 640.000.

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse individuate dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A03371

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 febbraio 2010.

Criteri di individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti l'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398 e l'art. 9 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, recante il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, che demandano al Ministro della giustizia l'individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di imputati tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;

Visto l'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 390, portante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, che prevede l'istituzione degli albi regionali e provinciali degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti e stabilisce la necessità dell'iscrizione all'albo medesimo affinché le sedi delle comunità possano essere utilizzate per il collocamento di imputati agli arresti domiciliari;

Visti i propri decreti 7 giugno 2000 e 27 gennaio 2005, emessi ai sensi dell'art. 96, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il parere espresso dalla competente commissione, in data 2 ottobre 2009, in ordine agli elementi tecnico-organizzativi delle strutture che hanno richiesto l'iscrizione nell'albo indicato, relativo in particolare alla condizione giuridica e la tipologia organizzativa di ciascuna comunità; all'epoca di costituzione ed alla continuità del lavoro svolto nel settore del recupero dei tossicodipendenti; all'esistenza di eventuali precedenti convenzioni con enti od organismi pubblici; all'eventuale esperienza acquisita nel campo dell'affidamento di imputati agli arresti domiciliari; alla valutazione comunicata dell'ente regione;

Decreta:

Art. 1.

Le comunità terapeutiche o di riabilitazione, ad integrazione di quelle previste nei decreti 7 giugno 2000, 27 gennaio 2005, 8 giugno 2005 e 29 dicembre 2005, sono individuate come segue:

1) Eden sede operativa della comunità Il Delfino società cooperativa sociale a. r.l., contrada Spina di Castiglione Casentino (Cosenza), per n. 22 posti per tossicodipendenti in regime residenziale;

2) Sede operativa della comunità già inserita nel precedente decreto 7 giugno 2000 «Centro di solidarietà giovani «Giovanni Micesio» onlus, piazza Ospedale Vecchio, 4 - Ribis di Reana del Rojale (FR), per n. 15 posti per tossicodipendenti in regime residenziale;

3) L'«Associazione La Viarte Onlus» subentra alla «Comunità giovanile salesiana La Viarte», già inserita nel precedente decreto 7 giugno 2000, nella conduzione dell'omonima comunità terapeutica, mantenendone invariata la struttura fisica e organizzativa.

Roma, 5 febbraio 2010

Il Ministro: ALFANO

10A02917

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo, denominato «Camera di conciliazione ed arbitrato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 19 novembre 2009, prot. m. dg DAG 26 novembre 2009, n. 147934.E, integrata 22 febbraio 2010, prot. m. dg DAG 22 febbraio 2010, n. 26656.E, con la quale il dott. Di Carlantonio Giustino, nato a Montorio al Vomano (Teramo) l'11 dicembre 1949, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo, con sede legale in Teramo via Savini n. 48/50, C.F.e P.IVA 00127790673, ha chiesto l'iscrizione della «Camera di conciliazione ed arbitrato», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art.2 della legge 29/12/1993 n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Camera di conciliazione ed arbitrato», organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Teramo, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Teramo, con sede legale in Teramo via Savini n. 48/50, C.F. e P.IVA 00127790673, denominato «Camera di conciliazione ed arbitrato», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 67 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 23 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A03020

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 marzo 2010.

Approvazione del certificato relativo ai mutui contratti nell'anno 2009, dai comuni e dalle province, da ammettere a contributo erariale ai sensi dell'articolo 5-*bis*, della legge 20 dicembre 1995, n. 539.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 che all'art. 2, comma 187, sancisce che: «a decorrere dal 2010 lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle Comunità montane previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dalle altre disposizioni di legge relative alle Comunità montane»;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-*bis*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del Fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interessi del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Considerato, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio, per quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2009,

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Inpdap e dall'Istituto per il credito sportivo possono essere acquisiti direttamente dagli Istituti attraverso procedure informatiche;

Ritenuto di disciplinare, con il presente decreto, contenuti e modalità di trasmissione dei certificati relativi alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2009 dagli enti locali,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di certificato che fa parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2009 da parte di province e comuni, come previsto dall'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, integrato con le prescrizioni di cui alla sopracitata legge 23 dicembre 2009, n.191 che all'art. 2, comma 187, ha escluso qualunque contributo statale in favore delle comunità montane.

Art. 2.

Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
PRIA

Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
CANZIO

ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2009

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

DENOMINAZIONE ENTE TIPO ENTE PROV. CODICE ENTE

PAG. 1 C

AP

TIPO FRONT

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ....)

BOLLO

DELL'ENTE

LUOGO ____________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ....Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a................ , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE

(Sig. ....)

IL PREFETTO

(Sig. ....)

FINLOC
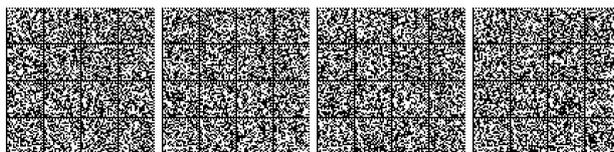
FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2009 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS1		AP		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE				
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1	CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6 / FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE a)	1	2	21	24
b	3	4	25	26
c) d)	6 / 7	8	27	30
DESCRIZIONE a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c) d)	6 / 7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2009
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO TOT		AP		

VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

10A03368

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste le istanze con le quali la Philip Morris Italia Srl e la International Tobacco Agency Srl, hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009 e alla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette e di trinciati per sigarette è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
VIRGINIA SLIMS	astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	205,00	195,00	3,90
VIRGINIA SLIMS	astuccio in colorazione nera da 20 pezzi	205,00	195,00	3,90

TRINCIATI (TABELLA C)				
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AMIRAL 40	da 40 grammi	90,00	92,50	3,70
BROOKFIELD AMERICAN BLEND	da 40 grammi	112,50	117,50	4,70
BROOKFIELD AMERICAN BLEND 200	da 200 grammi	97,50	100,00	20,00
BUENA VISTA AMERICAN BLEND	da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
BUENA VISTA VIRGINIA	da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
BUENA VISTA WHITE	da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
ELIXYR 100 A.B.	da 100 grammi	87,50	90,00	9,00
ELIXYR AMERICAN BLEND 40	da 40 grammi	92,50	95,00	3,80
ELIXYR BLOND ROLLING TOBACCO 30G	da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
ELIXYR RED AMERICAN ROLLING TOBACCO 30G	da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
ELIXYR ROLLING CHOICE VIRGINIA 30G	da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
GOLDEN BLEND'S AROMATIC SHAG	da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA	da 40 grammi	107,50	110,00	4,40
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 25	da 25 grammi	108,00	112,00	2,80
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 5	da 5 grammi	108,00	110,00	0,55
GOLDEN MIDWAY	da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
MANILA	da 40 grammi	115,00	120,00	4,80
PORTLAND AMERICAN BLEND	da 30 grammi	95,00	100,00	3,00

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
PORTLAND VIRGINIA	da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
PORTLAND WHITE	da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
PUEBLO	da 30 grammi	120,00	125,00	3,75
PUEBLO 100	da 100 grammi	108,00	110,00	11,00
PUEBLO 5	da 5 grammi	84,00	90,00	0,45
PUEBLO BURLEY BLEND	da 30 grammi	120,00	125,00	3,75
ROCKIES AMERICAN BLEND	da 100 grammi	95,00	100,00	10,00
ROCKIES BLUE	da 30 grammi	100,00	105,00	3,15
ROCKIES BLUE 100	da 100 grammi	95,00	100,00	10,00
ROCKIES MENTHOL	da 30 grammi	100,00	105,00	3,15
ROCKIES RED	da 40 grammi	95,00	97,50	3,90
ROCKIES VIRGINIA	da 40 grammi	95,00	97,50	3,90
ROCKIES VIRGINIA BLEND	da 100 grammi	100,00	105,00	10,50
ROCKIES VIRGINIA YELLOW	da 30 grammi	100,00	105,00	3,15
TILBURY	da 20 grammi	100,00	105,00	2,10
TILBURY AMERICAN BLEND	da 40 grammi	97,50	100,00	4,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2010

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 264

10A03389

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Andrea Leccese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Andrea Leccese, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Andrea Leccese, cittadino italiano, nato a Roma in data 6 gennaio 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A02956

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 febbraio 2010.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 11 del 19 ottobre 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Torino per il quadriennio 2006-2010;

Rilevato in particolare che in tale decreto a rappresentare la UIL della provincia di Torino, era stato nominato il sig. Luigi Bosco, che con lettera del 20 gennaio 2010 si è dimesso da tale incarico;

Considerato che, con lettera datata 2 febbraio 2010, la UIL della provincia di Torino ha designato il sig. Paolo Lauriola, nato a Manfredonia il 19 aprile 1946, residente a Torino in via Borgaro, 105 - tel. 333/1718079 - indirizzo e-mail paolo46@alice.it, in sostituzione del sig. Luigi Bosco;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna il sig. Paolo Lauriola è chiamato a far parte del Comitato provinciale INPS di Torino.

Torino, 16 febbraio 2010

Il direttore provinciale: GRIPPA

10A02916

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° marzo 2010.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dinamica integrata Syneimi» ad istituire e ad attivare nella sede di Busto Arsizio un corso di specializzazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dinamica integrata Syneimi»

ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Busto Arsizio (Varese), via dei Mille, 4, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 12 febbraio 2010, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello scientifico clinico risulta formato da una giustapposizione sincretistica di teorie, modelli e pratiche (spesso neanche esplicitate) di intervento tra loro sovente eterogenee e talvolta, contraddittorie. Anche per quanto riguarda i destinatari dell'intervento terapeutico, che vengono indicati in bambini, adulti e anziani, il modello risulta aspecifico. Inoltre, gli stessi setting di riferimento – individuale e gruppale – risultano meramente giustapposti e privi di giustificazioni teoriche e metodologiche. Infine, il corpo docente risulta, in vari casi, insufficientemente competente per gli insegnamenti previsti;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall' Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dinamica integrata Syneimi» con sede in Busto Arsizio (Varese), via dei Mille, 4, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2010

Il capo Dipartimento: MASIA

10A03014

DECRETO 1° marzo 2010.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto Europeo di Psicoterapia Cognitiva» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto Europeo di Psicoterapia Cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via Nazionale, 163, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 12 febbraio 2010, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'Istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello teorico è presentato in modo semplicistico e con ridotto spessore culturale. Mancano completamente i riferimenti teorici agli sviluppi attuali dell'orientamento clinico in oggetto, mancano gli aspetti relativi alla ricerca e alle prove di efficacia. L'impostazione generale appare piuttosto datata nel suo complesso. Il corpo docente è costituito da persone che non sempre hanno adeguata qualificazione e formazione per l'attività didattica loro assegnata. La scuola richiama l'appartenenza al filone cognitivo, tuttavia la didattica è sbilanciata verso il comportamenti-

smo. Due convenzioni su tre non esplicitano in modo chiaro e inequivocabile che nelle strutture viene svolta attività psicoterapeutica, pertanto i tirocini non sono in numero sufficiente a coprire il fabbisogno della scuola;
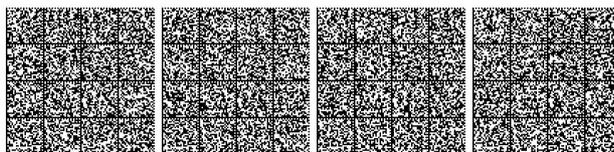
Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto Europeo di Psicoterapia Cognitiva» con sede in Roma - via Nazionale, 163, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2010

Il capo Dipartimento: MASIA

10A03015

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 febbraio 2010.

Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CE n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed in particolare gli articoli 68 e seguenti che prevedono un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime;

Visto il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009 ed in particolare l'art. 10, relativo a specifiche attività agricole che comportano benefici agro ambientali aggiuntivi;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.220 del 22 settembre 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 ed in particolare l'art. 10 che stabilisce il sostegno specifico per attività agro-ambientali aggiuntive;

Considerato che il predetto art. 10 statuisce l'erogazione di un pagamento annuo a favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento triennale tra cereali e alcune colture miglioratrici;

Considerato che detta misura, soggetta a specifica approvazione da parte della Commissione UE, come statuito dall'art. 68, paragrafo 2 lettera *a)* (ii), del regolamento (CE) n. 73/2009, è stata notificata alla Commissione UE il 30 luglio 2009;

Vista la nota n. 273387 del 28 settembre 2009 con la quale la Commissione UE ha formulato alcuni rilievi in merito all'articolazione della predetta misura di sostegno specifico;

Considerato che gli elementi di riscontro alla predetta nota ed i contatti successivamente intercorsi non hanno consentito di superare i predetti rilievi e che la Commissione UE con nota n. 38069 del 25 gennaio 2010 ha reiterato le proprie osservazioni;

Considerato che, al fine di rendere la misura conforme alle richieste della Commissione UE, é necessario procedere a disporre le opportune modifiche al decreto ministeriale 29 luglio 2009;

Considerato che su dette modifiche il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 9 febbraio 2010, ha espresso l'avviso favorevole alla stipula dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che nessuna seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è stata tenuta dal 9 febbraio 2010;

Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del presente provvedimento, fatta salva la ratifica da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di darne tempestiva informazione agli agricoltori e per consentire all'Organismo di coordinamento, di cui all'art. 13 del menzionato decreto del 29 luglio 2009, di predisporre in tempo utile le modalità operative di attuazione della presente misura;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 10 del dcereto ministeriale 29 luglio 2009, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — 1. Una somma di 99.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari, nel rispetto dei requisiti

e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3) del regolamento (CE) n. 1698/2005, in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennali delle colture.

2. I pagamenti di cui al precedente comma 1 vengono erogati agli agricoltori nelle regioni elencate di cui all'allegato 5, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, per un anno di cereali autunno-vernini e per un anno di colture miglioratrici, come elencate nell'allegato 6.

3. L'importo massimo unitario dei pagamenti di cui al comma 1 è fissato a 100 euro per ettaro, fatta salva ogni eventuale modifica di cui al successivo comma 4.

4. La misura di sostegno prevista nel presente articolo è soggetta a specifica approvazione da parte della Commissione UE, come statuito dall'art. 68, paragrafo 2), lettera *a)* (ii), del regolamento (CE) n. 73/2009.».

Art. 2.

1. L'allegato 6 del dcereto ministeriale 29 luglio 2009, citato in premessa, è sostituito dal seguente :

«Allegato n. 6

Cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro.

Miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla.

Foraggere avvicendate ed erbai, con presenza di essenze di leguminose.

Soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola. Maggese vestito».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il Ministro: ZAIA

10A03152

DECRETO 25 febbraio 2010.

Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione per il sostegno del mercato nel settore del latte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l'art. 4, comma 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e, in particolare, gli articoli 186 e 188, paragrafo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante una misura specifica di sostegno del mercato nel settore del latte;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;

Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi»;

Considerato che il regolamento (UE) n. 1233/2009 ha attribuito all'Italia una dotazione finanziaria di € 23.031.475,00 al fine di garantire un sostegno ai produttori di latte gravemente colpiti dalla crisi di mercato;

Considerato che il predetto regolamento (UE) n. 1233/2009 dispone che i pagamenti connessi al sostegno specifico in causa devono essere effettuati al più tardi entro il 30 giugno 2010;

Considerato che lo stesso regolamento (UE) n. 1233/2009 dispone che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, senza ritardo ed entro il 31 marzo 2010, la definizione dei criteri obiettivi utilizzati per la concessione del sostegno e le disposizioni adottate per evitare una distorsione del mercato;

Considerato altresì che tutti i produttori hanno subito la caduta del livello dei prezzi alla produzione conseguente alla grave crisi economica finanziaria sviluppatasi a livello mondiale e che pertanto è opportuno garantire il sostegno a tutti i produttori di latte;

Ritenuto di utilizzare quale criterio obiettivo per la erogazione della dotazione finanziaria resa disponibile
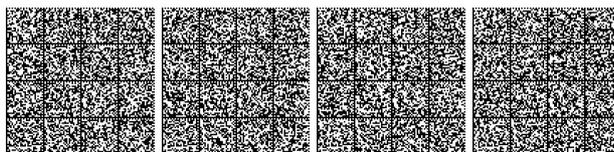
dal menzionato regolamento n. 1233/2009, la produzione realizzata da ciascuna azienda nel periodo di commercializzazione 2008-2009 nell'ambito della quota disponibile per la stessa azienda;

Considerato che AGEA è organismo detentore del registro pubblico delle quote di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazione, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nonché organismo incaricato della contabilizzazione delle consegne effettuate dai produttori ai sensi dell'art. 9, comma 1, e delle vendite dirette, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 8, del medesimo decreto-legge n. 49/2003;

Considerato che il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura ha esaminato il presente provvedimento in data 9 febbraio 2010 ed ha espresso l'avviso favorevole alla stipula dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che nessuna seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è stata tenuta dal 9 febbraio 2010;

Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del presente provvedimento, fatta salva la ratifica da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di dare tempestiva attuazione alla misura;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la dotazione finanziaria assegnata all'Italia dal regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, pari a € 23.031.475,00, è ripartita tra i singoli produttori sulla base della produzione realizzata, nell'ambito della propria quota disponibile, nel periodo di commercializzazione 2008/2009 e che risultino ancora titolari di quota al 1° aprile 2010.

Art. 2.

1. AGEA determina, con propri provvedimenti, le modalità operative per l'attuazione del presente decreto che devono comportare la liquidazione degli importi spettanti ai singoli produttori entro il 30 giugno 2010.

2. AGEA, entro la data del 31 luglio 2010, trasmette al Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, gli importi totali degli aiuti versati nonché il numero ed il tipo di beneficiari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il Ministro: ZAIA

10A03151

DECRETO 26 febbraio 2010.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2010 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:
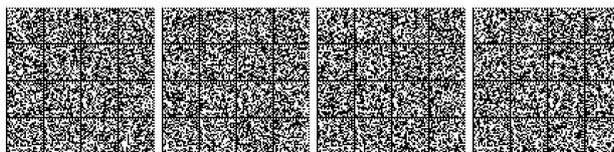
Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
Girasole	11601	Carat	Monsanto SAS e Monsanto Agricoltura Italia spa	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
Girasole	9359	Forte PR	Monsanto SAS e Monsanto Agricoltura Italia spa	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
Girasole	11598	DKF3554	Monsanto Technology LLC e Monsanto Agricoltura Italia spa	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
Giarsole	10546	Nutrasol	Monsanto Technology LLC e Monsanto Agricoltura Italia spa	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
Girasole	10548	Flexisol CL	Monsanto Technology LLC e Monsanto Agricoltura Italia spa	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
Girasole	10547	Kingly	Monsanto Technology LLC e Monsanto Agricoltura Italia spa	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
Girasole	7176	Barolo	Monsanto Agricoltura Italia s.a.s.	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
Girasole	5309	Forte	Monsanto Agricoltura Italia s.a.s.	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
Girasole	3762	Sonrisa DK3790	Monsanto Agricoltura Italia s.a.s.	Syngenta Seeds s.a.s. (F)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03017
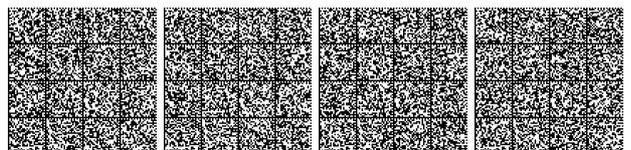
DECRETO 5 marzo 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Limone Femminello del Gargano».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Limone Femminello del Gargano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 17 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2007, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Limone Femminello del Gargano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 marzo 2007, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007;

Considerato che non è ancora pervenuta da parte della regione Puglia la segnalazione sulla conferma della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Limone Femminello del Gargano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 17 aprile 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia, con decreto 17 aprile 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Limone Femminello del Gargano», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 17 aprile 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A03369

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 marzo 2010.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008 di nomina del prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Visto la determinazione AIFA del 1° luglio 2009, n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, in virtù dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo, che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l'AIFA ne dà sollecita comunicazione ai titolari dell'AIC e rende noto che il medicinale non può essere più commercializzato;

Considerato che le ditte titolari di AIC dei medicinali, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, non hanno presentato domanda di rinnovo per i medicinali di cui al medesimo elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma dell'art. 38, del punto precedente;

Tenuto conto che le ditte titolari di AIC di alcuni dei medicinali, riportati nell'elenco allegato alla presente determinazione, hanno presentato domanda di rinnovo e in corso di procedura hanno comunicato di non avere più interesse alla commercializzazione, rinunciando al rinnovo stesso e pertanto all'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al medesimo elenco;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco allegato che è parte integrante della presente determinazione, non sono rinnovate.

I lotti già in commercio possono essere mantenuti fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2010

Il dirigente: FERRAZIN

ALLEGATO

MEDICINALI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NON RISULTA RINNOVATA			
AIC	MEDICINALE	CONFEZIONE	DITTA
035669011	CEFTRIAXONE ACS DOBFAR	"250 MG/2ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA DA 2 ML	ACS DOBFAR S.P.A.
031903026	CLORAD	"500 MG CAPSULE RIGIDE" 8 CAPSULE	ACS DOBFAR S.P.A.
031903040	CLORAD	"250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 1 FLACONE	ACS DOBFAR S.P.A.
028510030	NIMESULIDE ACTAVIS	10 SUPPOSTE 200 MG	ACTAVIS GROUP PTC EHF
035927019	RAGEX	"250 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONE + FIALA SOLVENTE DA 2 ML	AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
035927021	RAGEX	"500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONE + FIALA SOLVENTE DA 2 ML	AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
035927045	RAGEX	"1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" FLACONE + FIALA SOLVENTE DA 10 ML	AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
035927058	RAGEX	"2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE	AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
029170014	FLUORALFA	SOLUZ OFTALMICA 2% FLAC. 10 ML	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
029170026	FLUORALFA	SOLUZ OFTALMICA 2% 100 MONOD. 0,5 ML	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
032253039	LACRIMALFA	BAGNO OCULARE FLACONE 50 ML	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
029176017	SPAI	IRR. INTRAOCUL. EXTRAOCUL. 250 ML	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
029176029	SPAI	IRR. INTRAOCUL. EXTRAOCUL. 500 ML	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
029176031	SPAI	IRR. INTRAOCUL. EXTRAOCUL. 15 ML	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
029176043	SPAI	IRR. INTRAOCUL. EXTRAOCUL. 30 ML	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
036065011	CEFTRIAXONE ALMUS	"250 MG/2ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONE + FIALA SOLVENTE DA 2 ML	ALMUS S.R.L.
036065023	CEFTRIAXONE ALMUS	"50 MG/ 2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE DA 2 ML	ALMUS S.R.L.
036035047	CEFTRIAXONE ALMUS	"1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE DA 10 ML	ALMUS S.R.L.
036065050	CEFTRIAXONE ALMUS	"2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE POLVERE	ALMUS S.R.L.
034301010	RINGER ACETATO	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE 500 ML	B.BRAUN MELSUNGEN AG
034301022	RINGER ACETATO	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE 1000 ML	B.BRAUN MELSUNGEN AG
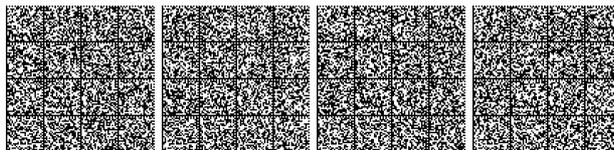
034302012	RINGER LATTATO	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE 500 ML	B.BRAUN MELSUNGEN AG
034302024	RINGER LATTATO	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE 1000 ML	B.BRAUN MELSUNGEN AG
029356019	ISOGROW	"SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 250 ML	BAXTER S.P.A.
029356021	ISOGROW	"SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 500 ML	BAXTER S.P.A.
028658019	CALCIO FOLINATO BIOHEALTH PHARMACEUTICALS	"15MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE	BIOHEALTH PHARMACEUTICALS S.R.L.
028658021	CALCIO FOLINATO BIOHEALTH PHARMACEUTICALS	"15MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE ORALE" 10 FLACONCINI	BIOHEALTH PHARMACEUTICALS S.R.L.
033859024	HEPARINUM	"12,500 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	BIOOS ITALIA S.R.L.
032962019	BENZILPENICILLINA POTASSICA	1 FLAC.NO POLVERE SOLUZ INIETT 1000000UI MG + F SOLV	BIOPHARMA S.R.L.
035958014	BIXON	"500 MG/2ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	BIORES ITALIA S.R.L.
035958038	BIXON	"1000 MG/10ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML	BIORES ITALIA S.R.L.
028900037	CEPIMEX	"2000 MG/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
028700019	VAGISIL	"2% CREMA" TUBO DA 30 G	COMBE INTERNATIONAL LTD
033347016	CEFONICID	"1000 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 2,5 ML	COPERNICO S.R.L.
033347028	CEFONICID	"500 MG IM" 1 FLAC.NO POLV LIOF 500 MG + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML PER SOLUZ INIETT USO IM	COPERNICO S.R.L.
033347030	CEFONICID	"1000 MG EV" 1 FLAC.NO POLV LIOF 1 G + 1 FIALA SOLVENTE 2,5 ML PER SOLUZ INIETT USO EV	COPERNICO S.R.L.
036156014	CEFOXAIR	"500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE " FLACONE + FIALA DA 2 ML	COPERNICO S.R.L.
036156026	CEFOXAIR	"1 G/3,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE " FLACONE + FIALA DA 3,5 ML	COPERNICO S.R.L.
036156038	CEFOXAIR	"1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO " FLACONE + FIALA DA 10 ML	COPERNICO S.R.L.
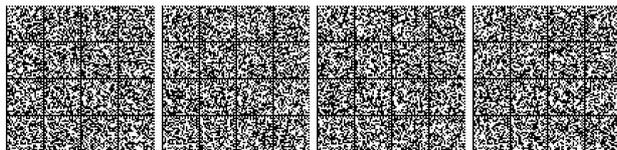
036156040	CEFOXAIR	"2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE	COPERNICO S.R.L.
033326012	EUROXI	30 CAPSULE 20 MG	COPERNICO S.R.L.
033326024	EUROXI	GEL USO DERMATOLOGICO TUBO 50 G	COPERNICO S.R.L.
035335013	SENSIGARD	"75 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE	COPERNICO S.R.L.
029480047	ENTERASIN	"4 G/100 ML SOSPENSIONE RETTALE" 7 CONTENITORI MONODOSE	CRINOS S.P.A.
029480062	ENTERASIN	400 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 50 COMPRESSE	CRINOS S.P.A.
029480074	ENTERASIN	"500 MG SUPPOSTE" 20 SUPPOSTE	CRINOS S.P.A.
027464054	INITISS	"1 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	CRINOS S.P.A.
028217014	LONGAZEM	"300 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" 14 CAPSULE	DE SALUTE S.R.L.
034317026	ACIDO URSODESOSSICOLICO DOROM	"225 MG CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO" 20 CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO	DOROM S.R.L.
032983037	NIMESULIDE DOROM	10 SUPPOSTE 200 MG	DOROM S.R.L.
035394016	CEFOTAXIMA DR. REDDY'S	"500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E ENDOVENOSO" 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	DR. REDDY'S S.R.L.
035394030	CEFOTAXIMA DR. REDDY'S	"1 G/4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E ENDOVENOSO" 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 4 ML	DR. REDDY'S S.R.L.
035394042	CEFOTAXIMA DR. REDDY'S	"2G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE	DR. REDDY'S S.R.L.
035394055	CEFOTAXIMA DR. REDDY'S	"2G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO! 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML	DR. REDDY'S S.R.L.
032307062	ACICLOVIR EG	"250 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA IV	EG S.P.A.
032307074	ACICLOVIR EG	"250 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALA IV	EG S.P.A.
033648015	CEFACLOR EG	"500 MG CAPSULE RIGIDE" 8 CAPSULE	EG S.P.A.
033648027	CEFACLOR EG	"50 MG/ML GOCCE ORALI,SOSPENSIONE" FLACONE 20 ML	EG S.P.A.
035441029	CEFOTAXIMA EG	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE DA 4 ML	EG S.P.A.

036202012	CEFTAZIDIMA EG	"250 MG/1 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 1 ML	EG S.P.A.
036202024	CEFTAZIDIMA EG	"500 MG/ 1,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE + FIALA SOLVENTE 1,5 ML	EG S.P.A.
036202048	CEFTAZIDIMA EG	"1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML	EG S.P.A.
036202051	CEFTAZIDIMA EG	"2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE	EG S.P.A.
036202063	CEFTAZIDIMA EG	"1 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE CON DISPOSITIVO MONOVIAL	EG S.P.A.
036202075	CEFTAZIDIMA EG	"2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE CON DISPOSITIVO MONOVIAL	EG S.P.A.
036202087	CEFTAZIDIMA EG	"1 G/100 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE CON DISPOSITIVO MONOVIAL + 1 SACCA INFUSIONALE 100 ML	EG S.P.A.
036202099	CEFTAZIDIMA EG	"2 G/100 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE CON DISPOSITIVO MONOVIAL + 1 SACCA INFUSIONALE 100 ML	EG S.P.A.
035869015	CEFTRIAXONE EG	"250 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONE + FIALA SOLVENTE DA 2ML	EG S.P.A.
035869054	CEFTRIAXONE EG	"2 G POVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE	EG S.P.A.
032808038	DILTIAZEM	"240 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" 28 CAPSULE	EG S.P.A.
032808053	DILTIAZEM	"300 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 14 CAPSULE	EG S.P.A.
032808065	DILTIAZEM	"60 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO	EG S.P.A.
032808077	DILTIAZEM	"90 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO	EG S.P.A.
032808089	DILTIAZEM	"120 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO	EG S.P.A.
029036047	METOPROLOLO EG	"100 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	EG S.P.A.
032804015	NIFEDIPINA EG	"100 MG CAPSULE RIGIDE" 50 CAPSULE RIGIDE	EG S.P.A.

028507059	NOPAR	"1 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
035866019	FRINEG	"250 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONE + FIALA SOLVENTE DA 2ML	EPIFARMA S.R.L.
035866045	FRINEG	"1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" FLACONE + FIALA SOLVENTE DA 10 ML	EPIFARMA S.R.L.
035866058	FRINEG	"2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE	EPIFARMA S.R.L.
034919011	IPSOFLOG	"20 MG CAPSULE" 30 CAPSULE	EPIFARMA S.R.L.
028520017	DROGENIL	"250 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	ESSEX ITALIA S.P.A.
036314019	DIAXONE	"500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONE + FIALA DA 2 ML	EURO-PHARMA S.R.L.
036314033	DIAXONE	"1 G /10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" FLACONE + FIALA 10 ML	EURO-PHARMA S.R.L.
036314045	DIAXONE	"2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE	EURO-PHARMA S.R.L.
033524012	CALMA	"1 G COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI	FARMA 1 S.R.L.
036098010	CEFTRIAXONE FARMA 1	"500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	FARMA 1 S.R.L.
036098022	CEFTRIAXONE FARMA 1	"1 G/3,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 3,5 ML	FARMA 1 S.R.L.
036098034	CEFTRIAXONE FARMA 1	"1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML	FARMA 1 S.R.L.
036098046	CEFTRIAXONE FARMA 1	"2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE POLVERE	FARMA 1 S.R.L.
028610018	FLODOL	"20 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE RIGIDE	FARMA 1 S.R.L.
028610032	FLODOL	"1% GEL" 1 TUBO DA 50 G	FARMA 1 S.R.L.
033585011	NICAVEN	"20 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE	FARMA 1 S.R.L.
033585023	NICAVEN	"40 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO	FARMA 1 S.R.L.
033379013	SUGAR	"2 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	FARMA 1 S.R.L.
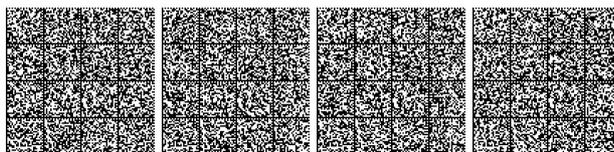
033016027	DILTIAZEM CABER	"180 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 28 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
028866034	EMOXIRON	"37,5 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 60 COMPRESSE DA 300 MG	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
028866046	EMOXIRON	"37,5 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE DA 300 MG	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
028866059	EMOXIRON	"75 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE DA 600 MG	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
028867012	PIPERACILLINA CABER	"2 G POLVERE E SOLVENTE PE SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 4 ML	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
033670011	FLUSOLV	“5000UI/0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE” 10 FIALE	FARMACEUTICI ECOBI S.A.S.
033670023	FLUSOLV	“12500UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE” 10 FIALE	FARMACEUTICI ECOBI S.A.S.
033670035	FLUSOLV	“5000UI/0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE” 10 SIRINGHE-PREREMPITE	FARMACEUTICI ECOBI S.A.S.
029294055	NOXON	"8 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 20 BUSTINE	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.
029294067	NOXON	"8 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.
033270012	CEFONICID	"1000 MG IM" 1 FLAC.NO POLV 1 G + 1 FIALA SOLV 2,5 ML SOLUZ INIETT USO IM	FARMACEUTICI T.S. S.R.L.
033270036	CEFONICID	"1000 MG IM" 1 FLAC.NO POLV 1 G + 1 FIALA SOLV 2,5 ML SOLUZ INIETT USO EV	FARMACEUTICI T.S. S.R.L.
035592017	PLIMAGE	"500 MG GEL RETTALE" 20 CONTENITORI MONODOSE	FARMACEUTICI T.S. S.R.L.
028921017	NIMESULIDE FARMAGEN	"50 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	FARMAGEN S.R.L.
028921029	NIMESULIDE FARMAGEN	"100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	FARMAGEN S.R.L.
028921031	NIMESULIDE FARMAGEN	"100 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	FARMAGEN S.R.L.
031020011	OLIO DI RICINO	20 CAPSULE 1 G	FARVE S.R.L.
035797012	NEOFLORENE	"2 MLD/5 ML SOSPENSIONE ORALE" 10 CONTENITORI MONODOSE 5 ML	FEDERFARMA.CO DOSTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.
027629017	DIPERFLOX	"540 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
027629029	DIPERFLOX	"5,4% SOSPENSIONE ORALE" 1 FLACONE 100 ML	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
027567015	FRAURS	40 CAPSULE 50 MG	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
027567027	FRAURS	20 CAPSULE 150 MG	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
027952011	ELOLIPID	"10%" EMULSIONE FLACONE 100 ML	FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH
027952023	ELOLIPID	"10%" EMULSIONE FLACONE 250 ML	FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH
027952035	ELOLIPID	"10%" EMULSIONE FLACONE 500 ML	FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH
027952047	ELOLIPID	"10%" EMULSIONE FLACONE 1000 ML	FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH
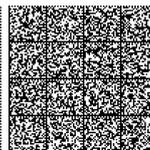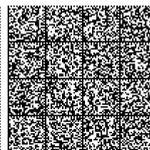
027952050	ELOLIPID	"20%" 1 FLAC. EMULSIONE 100 ML	FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH
027952062	ELOLIPID	"20%" EMULSIONE FLACONE 250 ML	FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH
027952074	ELOLIPID	"20%" 1 FLAC. EMULSIONE 500 ML	FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH
027952098	ELOLIPID	" 20 G/100 ML EMULSIONE PER INFUSIONE " 6 FLACONI 1000 ML	FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH
028598023	COD N70	"POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 25 FLACONI 500 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
029168010	SINTAMIN HEPA	"8% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 100 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
029168022	SINTAMIN HEPA	"8% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 250 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
029168034	SINTAMIN HEPA	"8% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 500 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
029168046	SINTAMIN HEPA	"8% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 1000 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
029168059	SINTAMIN HEPA	" SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI 500 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
034070033	ACICLOVIR GERMED PHARMA	"8" SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 100 ML	GERMED PHARMA S.P.A.
034070045	ACICLOVIR GERMED PHARMA	"5% CREMA" TUBO DA 3 G	GERMED PHARMA S.P.A.
034070058	ACICLOVIR GERMED PHARMA	"5% CREMA" TUBO DA 10 G	GERMED PHARMA S.P.A.
029753023	LIDOCAINA CLORIDRATO	2% CREMA 30 G	GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.
034495010	PASTA ARSENICALE NORMALE	"5 MG" 100 MONODOSE	GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.
032019022	METOPROPOLO HEXAL	"200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO"30 COMPRESSE	HEXAL S.P.A.
028491049	CARBOPLATINO HOSPIRA	"50 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE ONCO-VIAL 5 ML	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
028491052	CARBOPLATINO HOSPIRA	"150 MG/15 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE ONCO-VIAL 15 ML	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
028491064	CARBOPLATINO HOSPIRA	"450 MG/45 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE ONCO-VIAL 45 ML	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
032341012	CINOXEN	"500 MG" 20 CAPSULE RIGIDE 500 MG	I.BIR.N - ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
032832014	DERIL	"0,25 MCG CAPSULE MOLLI" 30 CAPSULE	I.BIR.N - ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
028767010	NIDE	"100 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE	I.BIR.N - ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
028767022	NIDE	"100 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 30 BUSTINE	I.BIR.N - ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
032211017	EPARINA IPA	"5000" 10 SIRINGHE PRER SOLUZ INIETT 0,2 ML 5000 UI	INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.
032211029	EPARINA IPA	"12500" 10 SIR PRER SOLUZ INIETT 0,5 ML 12500 UI	INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.
035118037	CEFOTAXIME IBI	"POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE EV" FLACONE 2 G + FIALA SOLVENTE	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.P.A.
035118049	CEFOTAXIME IBI	"POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE EV" FLACONE 2 G	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.P.A.
035801012	ERAXITRON	"500 MG/2ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML IM	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L.

035801024	ERAXITRON	"1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L.
035801048	ERAXITRON	"2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L.
033742014	ODONGI'	SOLUZIONE FLACONE 4,5 ML	ISTITUTO CANDIOLI S.P.A. PROFILATTICO E FARMACEUTICO
032023057	TOPAMAX	"300 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE	JANSSEN CILAG S.P.A.
032023069	TOPAMAX	"400 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE	JANSSEN CILAG S.P.A.
032023107	TOPAMAX	"50 MG CAPSULE RIGIDE" 60 CAPSULE	JANSSEN CILAG S.P.A.
031480015	PROLASTINA	"500 MG/20 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 20 ML	KEDRION S.P.A.
033212022	DICLOFENAC ALTER	"100 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	LABORATORI ALTER S.R.L.
033211018	PIROXICAM ALTER	"20 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE DA 1 ML	LABORATORI ALTER S.R.L.
029808019	OLIO DI RICINO	10 CAPSULE 1 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029808021	OLIO DI RICINO	20 CAPSULE 1 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029808033	OLIO DI RICINO	1000 CAPSULE 1 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
032163026	DI MILL	"0,01% COLLIRIO, SOLUZIONE" 1 FLACONE DA 7 ML	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
028742017	RINO CALYPTOL	GOCCE NASALI FLACONE 15 ML	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
028742029	RINO CALYPTOL	NEBULIZZ. NASALE FLACONE 15 ML	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
030175018	ACIDO ACETILSALICILICO LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE	20 COMPRESSE 100 MG	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.
032342014	BACAGEN	"800 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
035109026	CLODEOSTEN	"100 MG/3,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 12 FIALE 100 MG	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
035109038	CLODEOSTEN	"300 MG/10 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 6 FIALE 300 MG	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
028270015	DERVIN	"0,3% UNGUENTO" TUBO 20G	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
028270027	DERVIN	"0,3% UNGUENTO" TUBO 30G	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
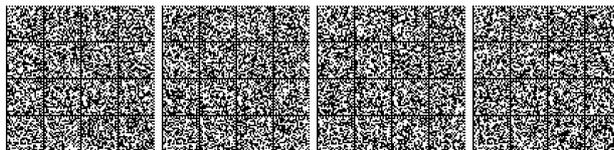
028270039	DERVIN	"0,3% POMATA" TUBO 20G	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
028270054	DERVIN	"0,3% CREMA" TUBO 20G	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
028338022	ESAVIR	25 COMPRESSE 400 MG	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
028338061	ESAVIR	CREMA 3 G 5%	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
028338085	ESAVIR	"3% UNGUENTO OFTALMICO" 1 TUBO DA 4,5 G	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
034610016	GENICLOR	"500 MG CAPSULE" 8 CAPSULE	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
034610028	GENICLOR	"250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 100 ML	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
028423010	MIKAN	"500 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA 2 ML	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
028423073	MIKAN	"2,5% CREMA" TUBO DA 15 G	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
028423085	MIKAN	"2,5% POLVERE CUTANEA" FLACONE DA 15 G	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
036015016	PANATRIX	"250 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONE POLVERE + FIALA SOLVENTE 2 ML	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
036015028	PANATRIX	"500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONE POLVERE + FIALA SOLVENTE 2 ML	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
036015042	PANATRIX	"1 G/ 10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" FLACONE POLVERE + FIALA SOLVENTE 2 ML	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
036015055	PANATRIX	"2 G POLVERE PER INFUSIONE" FLACONE	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
028595015	PERACIL	1 FLAC 1 G + 1 FIALA 2 ML IM IV	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
032346013	NOXALIDE	GRANULATO USO ORALE 30 BUSTINE 100 MG	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA
032346025	NOXALIDE	"5% SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 60 ML	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA
026766016	UROC	20 CAPSULE 500 MG	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA
028860029	POLITOSSE	200 ML FLACONE SOSPENSIONE OS	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
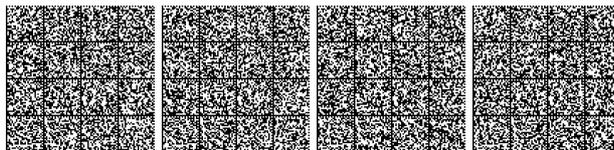
027044015	SURFOLASE	P 30 BUSTINE GRANULARE 25 MG	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
027044039	SURFOLASE	30 CAPSULE 100 MG	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
027946019	ONAKA	10 COMPRESSE 400 MG	MAX FARMA S.R.L.
027946072	ONAKA	10 FIALE 3 ML 200 MG	MAX FARMA S.R.L.
027669035	NAPREBEN	"550 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	MERQURIO PHARMA S.R.L.
027669047	NAPREBEN	"275 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	MERQURIO PHARMA S.R.L.
033274010	CEFAZOLINA MYLAN GENERICS	"1 G/4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO 1 G + 1 FIALA SOLVENTE 4 ML	MYLAN S.P.A.
035878014	CEFTRIAXONE MYLAN GENERICS	"250 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE DA 2 ML	MYLAN S.P.A.
032891018	EPARINA CALCICA MYLAN GENERICS	"5000 UI/0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE PER USO SOTTOCUTANEO	MYLAN S.P.A.
032891020	EPARINA CALCICA MYLAN GENERICS	"12500 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE PER USO SOTTOCUTANEO	MYLAN S.P.A.
032891032	EPARINA CALCICA MYLAN GENERICS	"5000 UI/0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE PER USO SOTTOCUTANEO	MYLAN S.P.A.
032891044	EPARINA CALCICA MYLAN GENERICS	"12500 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE PER USO SOTTOCUTANEO	MYLAN S.P.A.
032891057	EPARINA CALCICA MYLAN GENERICS	"20.000 UI/4ML SOLUZIONE INIETTABILE 10 SIRINGHE PRERIEMPITE PER USO ENDOVENOSO	MYLAN S.P.A.
033529049	MESALAZINA MYLAN GENERICS	"500 MG SUPPOSTE" 20 SUPPOSTE	MYLAN S.P.A.
033174018	VERAPAMIL MYLAN GENERICS	"80 MG COMPRESSE RIVESITE CON FILM" 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM	MYLAN S.P.A.
033174020	VERAPAMIL MYLAN GENERICS	"120 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO	MYLAN S.P.A.
033174032	VERAPAMIL MYLAN GENERICS	"240 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO	MYLAN S.P.A.
033541018	RECAL	"1 G COMPRESSE EFFERVESCENTI" 3 TUBI DA 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI CADAUNO PER USO ORALE	NEW FARMA SOC. COOP A R.L.
027909035	METAFAR	IV 1 FLACONE 1 G + F.SOLV.10 ML	NEW RESEARCH S.R.L.
027909047	METAFAR	IV 1 FLACONE 2 G	NEW RESEARCH S.R.L.
034514012	NECLORAL	500 MG CAPSULE RIGIDE, 8 CAPSULE	NEW RESEARCH S.R.L.

033190012	NEKACIN	1 FIALA SOLUZ INIETT 500 MG IM + 1 SIRINGA	NEW RESEARCH S.R.L.
029304045	TAIGALOR	"8 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 20 BUSTINE	NYCOMED ITALIA S.R.L.
029304058	TAIGALOR	"8 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	NYCOMED ITALIA S.R.L.
029313044	XEFO	"8 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 20 BUSTINE	NYCOMED ITALIA S.R.L.
029313057	XEFO	"8 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	NYCOMED ITALIA S.R.L.
033031016	CEFONICID	"500 MG IM" 1 FLAC.NO POLV 1 G + 1 FIALA SOLV 2 ML PER SOLUZ INIETT USO IM	PANTAFARM SRL
033031028	CEFONICID	"1000 MG IM" 1 FLAC.NO POLV 1 G + 1 FIALA SOLV 2,5 ML PER SOLUZ INIETT USO IM	PANTAFARM SRL
035925015	NILSON	"500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONE + FIALA SOLVENTE DA 2 ML	PANTAFARM SRL
034026017	LATTULOSIO PENSA	"3 G GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 30 BUSTINE	PENSA PHARMA S.P.A.
029182045	NIMESULIDE PENSA	"200 MG SUPPOSTE " 10 SUPPOSTE	PENSA PHARMA S.P.A.
028853113	CONTRAMAL	"100 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE 50 ML	PRODOTTI FORMENTI S.R.L.
028877037	SELG	"POLVER PER SOLUZIONE ORALE" 20 BUSTINE DA 8,75 G"	PROMEFARM S.R.L.
029741016	DESTROMETORFANO BROMIDRATO QUALIFARMA	20 COMPRESSE 7,65 MG	QUALIFARMA S.R.L.
029741028	DESTROMETORFANO BROMIDRATO QUALIFARMA	1,5% GOCCE FLACONE 20 ML	QUALIFARMA S.R.L.
029747019	GLICEROLO QUALIFARMA	12 SUPPOSTE 750 MG	QUALIFARMA S.R.L.
029747021	GLICEROLO QUALIFARMA	12 SUPPOSTE 1000 MG	QUALIFARMA S.R.L.
029747033	GLICEROLO QUALIFARMA	12 SUPPOSTE 1500 MG	QUALIFARMA S.R.L.
029761018	PARACETAMOLO QUALIFARMA	20 COMPRESSE 500 MG	QUALIFARMA S.R.L.
029761020	PARACETAMOLO QUALIFARMA	10 SUPPOSTE 400 MG	QUALIFARMA S.R.L.
036123014	ADISTON	"20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE	RANBAXY ITALIA S.P.A.
036123026	ADISTON	"40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE	RANBAXY ITALIA S.P.A.
033064015	EPARINA CALCICA	5000 UI/0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 FIALE	RATIOPHARM GMBH
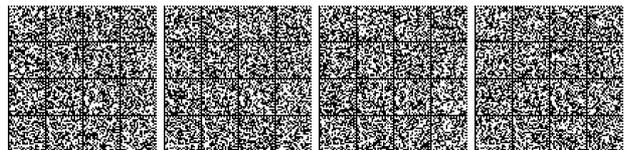
033064027	EPARINA CALCICA	5000 UI/0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	RATIOPHARM GMBH
033064039	EPARINA CALCICA	"12,500 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO 10 FIALE	RATIOPHARM GMBH
033064041	EPARINA CALCICA	"12,500 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	RATIOPHARM GMBH
035075011	MESALAZINA RATIOPHARM	"400 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 50 COMPRESSE	RATIOPHARM GMBH
035075023	MESALAZINA RATIOPHARM	"800 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 24 COMPRESSE	RATIOPHARM GMBH
033063013	ACICLOVIR RATIOPHARM ITALIA	"400" ASTUCCIO 25 COMPRESSE 400 MG	RATIOPHARM ITALIA S.R.L.
033262054	BENACTIV GOLA	"8,75 MG PASTIGLIE SENZA ZUCCHERO" 16 PASTIGLIE	REKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
033262066	BENACTIV GOLA	"8,75 MG PASTIGLIE SENZA ZUCCHERO" 24 PASTIGLIE	REKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
032837027	CITOVIRAX	"250 MG CAPSULE RIGIDE" 84 CAPSULE	ROCHE S.P.A.
033377019	CAL-CAR	ASTUCCIO 3 TUBI 10 CPR EFFERV 1 G USO ORALE	S.F. GROUP S.R.L.
035824022	VALEXIME	"1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE DA 10 ML	S.F. GROUP S.R.L.
035824034	VALEXIME	"2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE	S.F. GROUP S.R.L.
033411024	DICLOFENAC SANDOZ	"50 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI	SANDOZ S.P.A.
033786017	GEMFIBROZIL	"600 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	SANDOZ S.P.A.
033786029	GEMFIBROZIL	"900 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	SANDOZ S.P.A.
033743016	BENALCON	“6” CONCENTRATO PER SOLUZIONE CUTANEA FLACONE 1000 ML	SANITAS LAB. CHIMICO FARMACEUTICO S.R.L.
033743028	BENALCON	“6” CONCENTRATO PER SOLUZIONE CUTANEA FLACONE 5000 ML	SANITAS LAB. CHIMICO FARMACEUTICO S.R.L.
033743030	BENALCON	“0,6” CONCENTRATO PER SOLUZIONE CUTANEA FLACONE 1000 ML	SANITAS LAB. CHIMICO FARMACEUTICO S.R.L.
033743042	BENALCON	“0,6” CONCENTRATO PER SOLUZIONE CUTANEA FLACONE 5000 ML	SANITAS LAB. CHIMICO FARMACEUTICO S.R.L.

026265013	MMR II	POLVERE E SOLVENTE PER SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 1 FLACONCINO DI POLVERE + 1 SIRINGA PRERIEMPITA DI SOLVENTE	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.
026265025	MMR II	POLVERE E SOLVENTE PER SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 1 FLACONCINO DI POLVERE + 1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO SOLVENTE	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.
024155071	SECTRAL	"25 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 6 FIALE 5 ML	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
033722012	FENORIT	"150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	SHARPER S.P.A
033722024	FENORIT	"300 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	SHARPER S.P.A
032315032	MICETAL	"1% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 30 ML CON DOSATORE SPRAY	SHARPER S.P.A
033425012	BAKAM	"800 MG COMPRESSE RIVESTITE" 12 COMPRESSE RIVESTITE	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
033425024	BAKAM	"1,2 G COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
036099012	CEFTRIAXONE SIGMA TAU GENERICS	" 1 G/3,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE " 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 3,5 ML	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
029478031	DOMES	"100 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA
033083015	KLIACEF	8 CAPSULE 500 MG	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI
028373013	RIDUTOX	"300 MG/4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FLACONCINI POLVERE + 10 FIALE SOLVENTE 4 ML	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI
032916025	SOSEFLUSS	"20000 UI/0,8 ML SIRINGA PREREMPITA" 10 SIRINGHE	SO.SE.PHARMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA
033674019	ACIDO URSODESOSSICOLICO SPECILA PRODUCT'S LINE	"300 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE	SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A.
033674021	ACIDO URSODESOSSICOLICO SPECILA PRODUCT'S LINE	"225 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO	SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A.
033674033	ACIDO URSODESOSSICOLICO SPECILA PRODUCT'S LINE	"450 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO	SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A.
026772057	TAURO	"500 MG CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO" 20 CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO	TEOFARMA S.R.L.
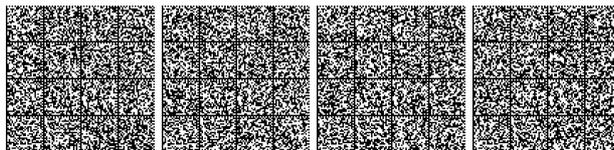
033586013	AMIKACINA TEVA	"500 MG SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA IM/EV + 1 SIRINGA	TEVA ITALIA S.R.L.
033997014	GEMFIBROZIL TEVA	"600 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	TEVA ITALIA S.R.L.
033997026	GEMFIBROZIL TEVA	"900 MG COMPRSSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE	TEVA ITALIA S.R.L.
033713013	KETOPROFENE TEVA	"100 MG CAPSULE" 30 CAPSULE	TEVA ITALIA S.R.L.
033713025	KETOPROFENE TEVA	"200 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO	TEVA ITALIA S.R.L.
034365015	FORBRAND	SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE FLACONE 15 ML	URAGME S.R.L.
034367019	FORMEDICO	COLLUTTORIO FLACONE 250 ML	URAGME S.R.L.
034367021	FORMEDICO	COLLUTTORIO FLACONE 500 ML	URAGME S.R.L.
034367033	FORMEDICO	CONCENTRATO PER COLLUTTORIO FLACONE 75 ML	URAGME S.R.L.
034367045	FORMEDICO	CONCENTRATO PER COLLUTTORIO FLACONE 500 ML	URAGME S.R.L.
034869038	AEROLID	"BAMBINI SOLUZIONE DA NEBULIZZARE" 15 CONTENITORI MONODOSE DA 2 ML	VECCHI & C. PIAM S.A.P.A.
034504011	PERFORMER	"500 MG CAPSULE RIGIDE" 8 CAPSULE	VECCHI & C. PIAM S.A.P.A.

10A03027
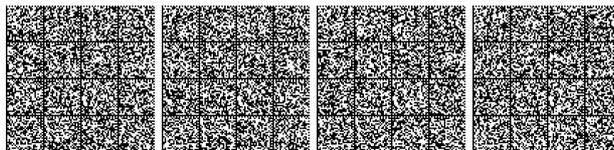
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Approvazione delle graduatorie relative al bando di concorso per la sicurezza stradale

Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.it è pubblicato il decreto n. 1 del 5 marzo 2010 di approvazione delle graduatorie relative al «Bando di concorso per la sicurezza stradale», emanato il 30 dicembre 2008 dal capo Dipartimento della struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominata «Dipartimento della gioventù».

10A03150

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario al Pireo (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Art. 1.

È istituito un Consolato onorario al Pireo (Grecia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, con la seguente circoscrizione territoriale: la città del Pireo e le Isole Saroniche ed Argoliche (Salamina, Egina, Poros, Idra e Spetses).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A03260

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Ilulissat (Groenlandia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Erik Bjerregaard Joergensen, vice console onorario in Ilulissat (Groenlandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Ilulissat;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Copenaghen;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Ilulissat;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Copenaghen;

n) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con l'esclusione di poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione dell'Ambasciata d'Italia in Copenaghen;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Ilulissat dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A03259

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Formosa (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il Signor Alfredo Daniel Maglietti, Vice Console onorario in Formosa (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e aeromobili;
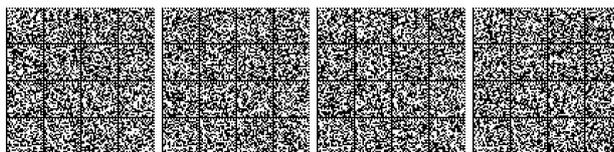
c) ricezione e e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Rosario);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Formosa;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Rosario;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Rosario delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Formosa;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Rosario;

n) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con l'esclusione di poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione del Consolato Generale d'Italia in Rosario;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Formosa, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Rosario;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A03261

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del commissario della liquidazione cui affidare la gestione del comune di Montecalvo Irpino

Il consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino) con deliberazione n. 26 del 19 ottobre 2009 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2010, il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Giovanni Contardi, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

10A03021

Riconoscimento della personalità giuridica della Nuova comunità Premostratense di S. Antonio, in Castelnuovo dell'Abate.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Nuova comunità Premostratense di S.Antonio, con sede in Castelnuovo dell'Abate (Siena).

10A03019

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione dell'intervento che prevede agevolazioni per le installazioni sulle autovetture circolanti di impianti alimentati a metano o a gas di petrolio liquido (GPL).

Si comunica, ai sensi dell'art. 5-*sexies*, comma 3, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'avvenuto utilizzo dell'80% degli stanziamenti disponibili, per l'anno 2010, per le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modifiche e integrazioni, per la trasformazione di autoveicoli mediante installazione di impianti di autotrazione alimentati a metano o a gas di petrolio liquido (GPL). Le prenotazioni delle richieste di contributo sul sistema informatico del Consorzio Ecogas verranno sospese, in modo automatico, al raggiungimento del 100% dello stanziamento disponibile e verranno inserite nella lista d'attesa che rimarrà attiva fino al 31 marzo 2010.

10A03370

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti Classico, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti Classico»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze della riunione di filiera, in merito alla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini «Chianti Classico», convocata dalla Regione Toscana, d'intesa con la Commissione regionale delegata dal Comitato nazionale vini DO e IGT per la Toscana e l'Umbria, tenutasi a Serre di Rapolano (Siena) il giorno 9 dicembre 2009, con la partecipazione della filiera interessata alla produzione e commercializzazione del vino Chianti Classico;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009, presente il rappresentante della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.
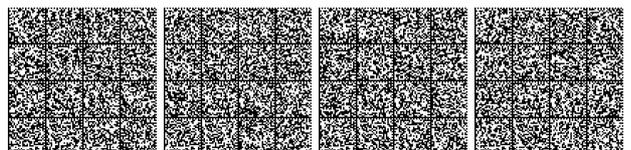
ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
DEI VINI "CHIANTI CLASSICO"

Articolo 1

La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare

Articolo 2

Il vino "Chianti Classico" deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- Sangiovese dall'80% fino al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta all'Albo Vigneti.

Articolo 3

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è la zona delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932, confermata con l'art.5 del DPR 930 del 12.7.1963, dall'art.3 del DPR 9 agosto 1967, dall'art.3 del DPR 2 luglio 1984, dall'art.5 della Legge 164 del 10.2.1992 e dall'articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto ministeriale 5 agosto 1996, regolata autonomamente ai sensi del menzionato art.5 della Legge 10 febbraio 1992 n°164.

Tale zona è così delimitata**:**

Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena

Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S.Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S.Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere
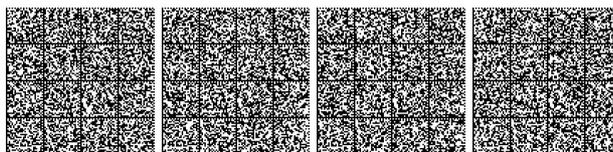
fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S.Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Chianti Classico" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' tuttavia consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso.

Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione all'albo - unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni - situati ad un'altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata.

Nella zona di produzione di cui all'art. 3 non si potranno impiantare e iscrivere vigneti all'Albo Chianti DOCG né produrre vini "Chianti" e "Chianti Superiore.

Al momento dell'impianto la densità minima dei ceppi ad ettaro, dovrà essere di 4400 ceppi.

La produzione massima di uva consentita ad ettaro è di q.li 75 e la resa media per ceppo non può essere superiore a Kg. 2.

In deroga a quanto sopra stabilito, per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare si applica la normativa previgente.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino atto a divenire "Chianti Classico" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50 % vol.

La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varietà complementari di cui all'art. 2 e la successiva elaborazione in vino possono avvenire, in tutto o in parte, in maniera separata, purché l'assemblaggio dei vini cosi ottenuti con il vino derivante dalle uve della varietà Sangiovese sia effettuato prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla normativa vigente e/o prima della eventuale commercializzazione di cui al punto successivo.

Il soggetto che intende commercializzare in zona di produzione una partita di vino sfuso destinato alla DOCG Chianti Classico, deve darne comunicazione all'Organismo di controllo incaricato, almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento stesso. Tale partita di vino destinato alla DOCG Chianti Classico, oggetto di commercializzazione, deve rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche previste al successivo art. 6 e, nel caso, essere stata assemblata secondo quanto disposto al punto precedente.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino "Chianti Classico" solo a partire dal terzo anno dall'impianto. Tuttavia, in tale 3° anno la produzione massima consentita di uva è ridotta al 40% e quindi da 75 a 30 q.li/ha.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino Chianti Classico, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti alla data del 1 gennaio 2008, che siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di "Chianti Classico" ottenute da vigneti propri o in conduzione.

Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate.

Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, le cantine in possesso di autorizzazione a vinificare fuori zona ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo possono effettuare, nel medesimo centro aziendale, anche le operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia di vino proveniente da vinificazione di uve atte a divenire Chianti Classico ottenute da vigneti propri o in conduzione singolarmente o collettivamente.

Restano valide tutte le autorizzazioni all'imbottigliamento fino ad oggi rilasciate.

Inoltre, in presenza di particolari situazioni contingenti ed in ogni caso per un periodo transitorio non superiore a tre anni, le operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia possono essere consentite, previo parere favorevole del Consorzio Vino Chianti Classico, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini a cantine che siano situate nelle province di Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette nell'ambito della Regione Toscana, alle seguenti condizioni:

- le cantine siano di pertinenza di aziende che già imbottigliano vino "Chianti Classico" in zona di produzione da almeno 10 anni;
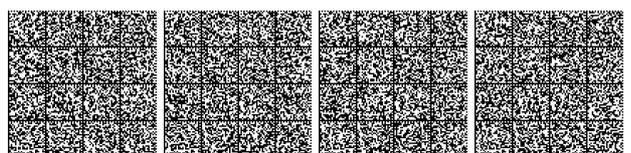
- tali operazioni riguardino vino che è stato trasferito già certificato a DOCG “Chianti Classico” e vengono eseguite entro il termine di validità della certificazione stessa (pari a 90 giorni).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti consentite dalla normativa vigente.

E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la produzione massima di vino per ettaro ed il rispetto del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve di cui all'art.4.

L'eventuale arricchimento dovrà essere effettuato o con mosto concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del vino "Chianti Classico", oppure con mosto concentrato rettificato o zucchero d'uva.
Il vino "Chianti Classico" può essere immesso al consumo soltanto a partire dal 1 ottobre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino "Chianti Classico" destinato a "Riserva" può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia per almeno 3 mesi. La pratica dell’affinamento del vino "Chianti Classico" destinato a "Riserva" potrà essere svolta anche fuori dalla zona di vinificazione, purché sulle bottiglie risultino già applicate etichetta e fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato.

Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- **limpidezza**: limpido;
- **colore:** rubino che può divenire talvolta secondo l’origine intenso e profondo;
- **odore:** note floreali di mammole e giaggiolo unite ad un tipico carattere di frutti rossi. Fini note speziate e balsamiche in alcune riserve e selezioni;
- **sapore**: armonico, asciutto (con un massimo di 4 gr./l di zuccheri riduttori), sapido, buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato;
- **titolo alcolometrico volumico complessivo minimo**: 12% vol, per la "Riserva" 12,50% vol;
- **acidità totale minima**: 4,5 g/l;
- **estratto non riduttore**: 23 g/l;

Articolo 7

La denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio "Gallo Nero" nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare in abbinamento inscindibile con la denominazione Chianti Classico.

Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente.

I confezionatori hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il marchio “Gallo Nero” stampato e distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico, sul collo della bottiglia.

L’utilizzo del marchio “Gallo Nero” è curato direttamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

Nella designazione del vino Chianti Classico può essere utilizzata la menzione "vigna" ai sensi del comma 3 dell'art.6 della Legge 10/2/1992 n.164, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponomi delle vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla Legge 10/2/1992 n.164, e relativi decreti di applicazione.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Chianti Classico" per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

Nell'etichettatura è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e similari.
Il termine "Classico" nell'etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.

Articolo 8

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo bottiglia bordolese in tutti i formati ammessi e fiasco toscano come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 1 comma 2 lett. c) della legge 82 del 20 febbraio 2006**.**

E' inoltre tassativamente vietato l'uso dei fiaschi usati.

Le bottiglie o i fiaschi, contenenti il vino "Chianti Classico", destinato alla vendita, devono essere, anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Per il confezionamento del vino "Chianti Classico" deve essere usato esclusivamente il tappo a sughero raso bocca. Fanno eccezione i recipienti con tappi a corona o capsule a strappo per le capacità fino a litri 0,250.

10A03013

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sermion»

Estratto determinazione AIC/UPC n. 330 del 19 gennaio 2010

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale SERMION, 30 mg 60 comprimidos revestidos dal PORTOGALLO con numero di autorizzazione 8683102, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione::

IMPORTATORE : LINK PHARM S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 - 00194 ROMA;

Confezione: SERMION "30 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
Codice IP: 039313010 (in base 10) 15HRML (in base 32)
Forma Farmaceutica : compresse rivestite con film
Composizione : ogni compressa rivestita contiene
Principio attivo: Nicergolina 30 mg;
Eccipienti: calcio fosfato bibasico, carbossimetilcellulosa sodica, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ipromellosa, silicone, titanio biossido (E 171), macrogol 6000, ossido di ferro giallo, talco, cera carnauba;

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Decadimento cognitivo di grado lieve da patologie di origine vascolare nell'anziano.

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO
E' autorizzato confezionamento secondario presso l'officine E' autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.r.l. Via E. Bazzano 14 – 16019 RONCO SCRIVIA;

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: SERMION "30 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
Codice IP: 039313010
Classe di rimborsabilità: C

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: SERMION "30 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
Codice IP: 039313010
Classificazione ai fini della fornitura:
RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

10A03262

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nimotop»

Estratto determinazione AIC/UPC n. 333 del 19 gennaio 2010

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale NIMOTOP, 30 MG comprimidos recubiertos con pelicula 30 comprimidos con numero di autorizzazione 58.074- Codigo National 983734-1, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

IMPORTATORE : LINK PHARM S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 - 00194 ROMA

Confezione: NIMOTOP "30 mg compresse rivestite" 36 compresse
Codice AIC: 039336019 (in base 10) 15JG2M (in base 32)
Forma Farmaceutica : compresse rivestite
Composizione : ogni compressa rivestita contiene
Principio attivo: Nimodipina 30 mg;
Eccipienti: povidone (crospovidone), cellulosa microcristallina, amido di mais, magnesio stearato, poli idrossipropilmetilcellulosa (ipromellosa), polietilenglicole 4000 (macrogol 4000), diossido di titanio, ossido di ferro giallo;

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Prevenzione e terapia di deficit neurologici ischemici anche correlati a vasospasmo cerebrale.

RICONFEZIONAMENTO SECONDARIO
E' autorizzato confezionamento secondario presso l'officina ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.r.l. Via E. Bazzano 14 – 16019 RONCO SCRIVIA,

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: NIMOTOP "30 mg compresse rivestite" 36 compresse
Codice AIC: 039336019
Classe di rimborsabilità:C

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: NIMOTOP "30 mg compresse rivestite" 36 compresse
Codice AIC: 039336019
RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

10A03263

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xatral»

Estratto determinazione AIC/UPC n. 338 del 26 febbraio 2010

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale XATRAL film coated tablet 2,5 mg/TAB, dalla GRECIA con numero di autorizzazione 16898/30-05-1990 e 18559/07-10-2004 entrambi validi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

IMPORTATORE : Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Lanza, 3 – 20121 Milano ;

Denominazione e Confezione: XATRAL "2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse
Codice IP: 037208055 (in base 10) 13HHZR (in base 32)
Forma Farmaceutica : compresse rivestite
Ogni compressa rivestita contiene:
Principio attivo: Alfuzosina cloridrato 2,5 mg.
Eccipienti: nucleo: lattosio, cellulosa microcristallina, povidone, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato. Rivestimento : ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E 171).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Trattamento della sintomatologia funzionale dell'ipertrofia prostatica benigna.

RICONFEZIONAMENTO SECONDARIO
E' autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine DEPO- PACK S.n.c.. Di Del Deo Silvio E C.. – Via Morandi, 28 - Saronno - VA; MIPHARM S.p.A. Via B. Quaranta, 12 – 20141 MILANO; FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A. - Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio, 5 – 25039 Travagliato (BS);

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Denominazione e Confezione: XATRAL "2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse
Codice: 037208055
Classe di rimborsabilità: A
Prezzo ex factory (IVA esclusa):
7,22 EURO
Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
11,91 EURO

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Denominazione e Confezione: XATRAL "2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse
Codice: 037208055
Classificazione ai fini della fornitura: RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

10A03264
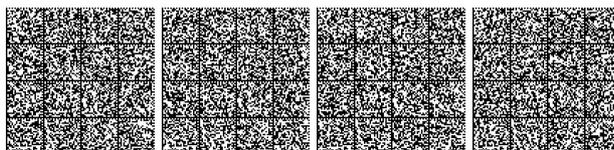
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 339 del 26 febbraio 2010

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDURA 4 mg tabletta 30 db dall' UNGHERIA con numero di autorizzazione OGYI-T-4981/01, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

IMPORTATORE : BB FARMA s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 SAMARATE (VA);

Denominazione e Confezione: CARDURA "4 mg compresse" 20 compresse
Codice: 039353014 (in base 10) 15JYPQ (in base 32)
Forma Farmaceutica : compresse
Ogni compressa contiene:
COMPOSIZIONE:
Una compressa contiene:
Principio attivo: Doxazosin mesilato 4,85 mg (pari a doxazosin 4 mg)
Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Lattosio, Amido glicolato sodico, Magnesio stearato.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Ipertensione arteriosa essenziale.

RICONFEZIONAMENTO SECONDARIO
E' autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Fiege Logistics Italia S.p.A. Via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Denominazione e Confezione: CARDURA "4 mg compresse" 20 compresse
Codice: 039353014
Classe di rimborsabilità: A
Prezzo ex factory (IVA esclusa):
7,05 EURO
Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
11,64 EURO

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Denominazione e Confezione: CARDURA "4 mg compresse" 20 compresse
Codice: 039353014
Classificazione ai fini della fornitura: RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

10A03265
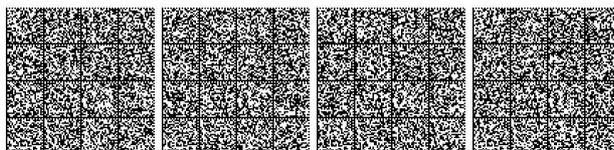
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Sandoz GmbH»

Estratto determinazione n. 1593/2010 del 2 marzo 2010

Medicinale: BICALUTAMIDE SANDOZ GMBH.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH – Biochemiestrasse, 10 - 6250 Kundl (Austria).

Confezioni:

150 mg compresse rivestite con film 5 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423013/M (in base 10) 15M315 (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423025/M (in base 10) 15M31K (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423037/M (in base 10) 15M31X (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423049/M (in base 10) 15M329 (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423052/M (in base 10) 15M32D (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423064/M (in base 10) 15M32S (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423076/M (in base 10) 15M334 (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423088/M (in base 10) 15M33J (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423090/M (in base 10) 15M33L (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423102/M (in base 10) 15M33Y (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423114/M (in base 10) 15M34B (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423126/M (in base 10) 15M34Q (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423138/M (in base 10) 15M352 (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423140/M (in base 10) 15M354 (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423153/M (in base 10) 15M35K (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423165/M (in base 10) 15M35X (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 140 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423177/M (in base 10) 15M369 (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423189/M (in base 10) 15M36P (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423191/M (in base 10) 15M36R (in base 32) .

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 150 mg di bicalutamide;

eccipienti: nucleo:

lattosio monoidrato;

carbossimetilamido sodico tipo A;

povidone (K30);

amido di mais;

magnesio stearato.

rivestimento:

ipromellosa;

titanio diossido (E171);

macrogol;

polisorbato 80.

Produzione e confezionamento: Sandoz SA, Cramer 4130, RA-1429 Buenos Aires, Argentina.

Rilascio lotti, controllo lotti, confezionamento: Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania.

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5 - 70839 Gerlingen, Germania.

Rilascio lotti e confezionamento: Lek SA – ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa, Polonia.

Controlli: Lek SA – ul. Podlipie 16, 95-010 Strykòw, Polonia.

Confezionamento secondario: Pieffe Depositi s.r.l. Via Formellese Km 4,300 – 00060 Formello (Roma).

Famar S/A (Factory – B') 7 anthousas – Attiki, Greece.

Indicazioni terapeutiche: Bicalutamide Sandoz GmbH 150 mg compresse rivestite con film è indicato in monoterapia o come terapia adiuvante la prostatectomia radicale o la radioterapia nei pazienti affetti da carcinoma prostatico localmente avanzato ad alto rischio di progressione della patologia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 150 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL – A.I.C. n. 039423064/M (in base 10) 15M32S (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 142,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 266,94.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Bicalutamide Sandoz GmbH è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego.

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -,

pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03025

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Calao»

Estratto determinazione n. 1594/2010 del 2 marzo 2010

Medicinale: FINASTERIDE CALAO.

Titolare A.I.C.: Calao S.r.l. - Via G.B. Grassi, 15 - 20157 Milano (Italia).

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039485014/M (in base 10) 15NZLQ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039485026/M (in base 10) 15NZM2 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039485038/M (in base 10) 15NZMG (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039485040/M (in base 10) 15NZMJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di finasteride;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato, carbossimetilamido sodico (tipo A) (PhEur), docusato sodico, cellulosa microcristallina, povidone K30, magnesio stearato (PhEur);

rivestimento della compressa: ipromellosa, idrossipropilcellulosa, talco, titanio diossido (E171), indaco carminio sale di alluminio (E132).

Produzione, confezionamento, controllo:

Biofarma llac Sanayi Ve Tic. AS. (Biofarma Pharmaceutical Industry Co. Inc.);

Akpinar Mah., Fatih Cad. No. 2 34885 Samandira-Kartal-Istanbul Turchia.

Indicazioni teraupediche:

Finasteride Calao 5 mg è indicato nel trattamento e nel controllo dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) in quanto:

induce la regressione della prostata ingrossata, migliora il flusso urinario ed i sintomi associati alla IPB;

riduce l'incidenza di ritenzione urinaria acuta e la necessità di intervento chirurgico incluso la resezione transuretrale della prostata (TURP) e la prostatectomia;

Finasteride Calao 5 mg deve essere somministrata solo a pazienti con una prostata ingrossata (volume della prostata superiore a 40 ml).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039485014/M (in base 10) 15NZLQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 6,59.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 12,36.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Finasteride Calao è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03012

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Accord Healthcare»

Estratto determinazione n. 1595/2010 del 2 marzo 2010

Medicinale: GEMCITABINA ACCORD HEALTHCARE.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito.

Confezioni:

200 mg polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 039531013/M (in base 10) 15QDJ5 (in base 32);

1 g polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 039531025/M (in base 10) 15QDJK (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione: un flaconcino contiene:
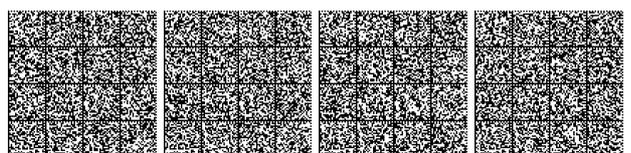
principio attivo:

gemcitabina cloridrato equivalente a 200 mg di gemcitabina;

gemcitabina cloridrato equivalente a 1 g di gemcitabina.

Dopo la ricostituzione, la soluzione contiene 38 mg/ml di gemcitabina;

eccipienti:

gemcitabina 200 mg polvere per soluzione per infusione contiene:

mannitolo (E421);

acetato di sodio (E262);

acido cloridrico (E507) (per l'aggiustamento del pH);

idrossido di sodio (E524) (per l'aggiustamento del pH);

gemcitabina 1 g polvere per soluzione per infusione contiene:

mannitolo (E421);

acetato di sodio (E262);

acido cloridrico (E507) (per l'aggiustamento del pH);

idrossido di sodio (E524) (per l'aggiustamento del pH).

Produzione: Intas Pharmaceuticals Limited, Plot No. 457, 458 Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Tal. Sanand, Ahmedabad - 382210 India.

Controllo lotti:

Astron Research Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - United Kingdom;

Wessling Hungary Ltd, Foti ut 56 A-1047 Budapest - Ungheria.

Rilascio lotti:

Accord Healthcare Ltd, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - United Kingdom;

CEMELOG-BRS Ltd, H-2040 Budaors, Vasut u. 13 - Ungheria.

Indicazioni terapeutiche:

la gemcitabina, in associazione con il cisplatino, è indicata nel trattamento del carcinoma della vescica localmente avanzato o metastatico;

la gemcitabina è indicata nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma del pancreas localmente avanzato o metastatico;

la gemcitabina, in associazione con il cisplatino, è indicata nel trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico. L'uso della gemcitabina in monoterapia può essere considerato nei pazienti anziani o in quelli con Performance Status uguale 2;

la gemcitabina, in associazione con il carboplatino, è indicata nel trattamento di pazienti con carcinoma dell'epitelio dell'ovaio localmente avanzato o metastatico, in pazienti con malattia recidivata seguendo un intervallo libero da recidiva di almeno 6 mesi dopo la terapia di prima linea a base di platino.

In associazione con paclitaxel, la gemcitabina è indicata nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella non resecabile, localmente ricorrente o metastatico recidivato dopo chemioterapia adiuvante e/o neoadiuvante. La chemioterapia precedente deve aver incluso un'antraciclina, eccetto nei casi in cui sia clinicamente controindicata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 200 mg polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 039531013/M (in base 10) 15QDJ5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 15,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 25,58.

Confezione: 1 g polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 039531025/M (in base 10) 15QDJK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 75,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 124,61.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Gemcitabina Accord Healthcare è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clody»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 318 dell'8 febbraio 2010

Titolare AIC: PROMEDICA S.R.L. (codice fiscale 01697370342) con sede legale e domicilio fiscale in VIA PALERMO, 26/A, 43100 – PARMA (PR) Italia
Medicinale: CLODY
Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Amministrazione

E' autorizzata la modifica degli stampati (Divisione del RCP e del Foglio Illustrativo dei 2 dosaggi ed inserimento di controindicazioni e avvertenze relative alla lidocaina per le fiale per uso intramuscolare, aggiornamento del paragrafo Effetti indesiderati)

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 034294013 - "100 MG/3,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE CON LIDOCAINA 1%" 6 FIALE 3,3 ML
AIC N. 034294025 - "100 MG/3,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE CON LIDOCAINA 1%" 12 FIALE 3,3 ML
AIC N. 034294037 - "300 MG SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 6 FIALE

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A03026
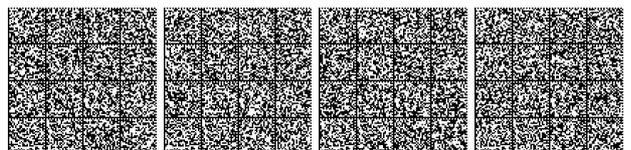
Avviso di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/31 del 19 gennaio 2010 relativo al medicinale «Losazid»

Nell'estratto del provvedimento UPC/II/31 del 19 gennaio 2010 relativo al medicinale LOSAZID, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2010,

Ove è scritto:
Confezioni: 031497023 - "50 MG + 12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE
031497035 - "100 MG + 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE
031497047 - "100 MG + 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE
031497050 - "50 MG + 12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE
031497062 - "100 MG + 12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE

Leggasi:
Confezioni: 031497023 - "50 MG + 12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE
031497035 - "100 MG + 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE
031497047 - "100 MG + 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE
031497050 - "50 MG + 12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE

10A03022

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive ad uso umano

Con il provvedimento n. aMP-40/2010 del 23 febbraio 2010 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive ad uso umano dell'officina farmaceutica sita in via Fiorentina Località Canapale, Pistoia, rilasciata alla società Infra S.r.l. - Via Calabiana n. 18 - 20139 Milano.

10A03023

Comunicato relativo all'annullamento del provvedimento di variazione di tipo IB n. 42 b del medicinale «Multinebulgen».

Il provvedimento di variazione di tipo IB n. 42 b (Pratica n.: N1B/2009/2280) «Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito relativo alla specialità medicinale per uso umano MULTINEBULGEN, titolare A.I.C. Farmaceutici Caber S.p.A. - codice fiscale n. 00964710388, codice confezione: "0,1% soluzione da nebulizzare" flacone da 30 ml - A.I.C. n. 034905012; - modifica apportata ai sensi dell' art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m. , secondo i termini previsti dalla determina AIFA del 4 novembre 2008, art. 1e segg. - pubblicato dalla ditta in data 4 febbraio 2010 nella *Gazzetta Ufficiale*, Parte II, n. 15,

È annullato ai sensi dell'art. 4 della determina AIFA del 4 novembre 2008, perché pubblicato in fase di valutazione; in particolare in data 14 gennaio 2010, è stata inviata, dalla scrivente agenzia, una richiesta di documentazione dal sistema Front End, la ditta ha risposto alla richiesta in data 16 febbraio 2010 a pubblicazione avvenuta.

Si allega la richiesta documentazione e la risposta della ditta.

10A03024

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2010

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 3 luglio 2009 e prorogato fino al 31 dicembre 2010 con DPCM del 18 dicembre 2009 per grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2010 ha provveduto al rimborso delle spese sostenute dal comune di Viareggio;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010 - Parte prima.

10A03016
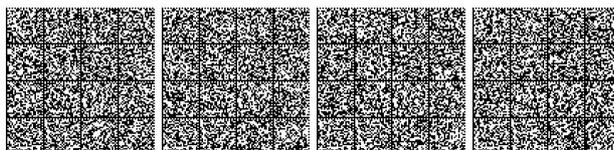
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Revoca del provvedimento di sospensione provvisoria dell'esercizio di funzioni del Corecom dell'Abruzzo in materia di provvedimenti temporanei ai sensi dell'articolo 5 della delibera n. 173/07/CONS

L'Autorità, con delibera n. 32/10/CONS del 4 febbraio 2010, ha revocato, con effetti a far data dal 1° marzo 2010, il provvedimento di sospensione delle funzioni delegate al Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Abruzzo in materia di provvedimenti temporanei ai sensi dell'art. 5 della delibera n.173/07/CONS, di cui alla delibera n. 271/09/CONS del 20 maggio 2009, resosi necessario in conseguenza dell'evento sismico verificatosi in data 6 aprile 2009.

Il provvedimento di revoca è stato adottato a seguito del riassetto istituzionale e logistico della sede dell'Ufficio di Supporto al Corecom, ultimato in via definitiva nel mese di dicembre 2009, avendo il predetto Comitato assicurato l'idoneità della struttura all'espletamento della funzione di adozione di provvedimenti temporanei nel pieno rispetto della tempistica dei 10 giorni da esso previsti.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03018

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-064) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
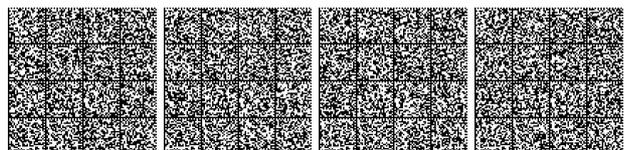
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.